

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 491

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione
della Associazione italiana della Croce rossa (CRI)

*(Parere ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 1,
comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 giugno 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D309/12

Roma, 28 giugno 2012


Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo concernente "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2, della legge n.183 del 2010", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2012.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Con i migliori saluti.


Prof. Dino Piero Giarda



Roma, 28 GIU 2012

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

6210

N° BAGL/50060/10.3.54

Risposta al Foglio del

N°

➔ Al Dipartimento per i
Rapporti con il Parlamento
(c.a. Cons. Perna)

e, p.c. Al Capo dell'Ufficio legislativo
del Ministero della Salute

LORO SEDI

OGGETTO : Schema di decreto legislativo di riorganizzazione della Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010.

Si fa riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella odierna riunione del Consiglio dei Ministri che si inoltra a codesto Dipartimento ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni Parlamentari.

Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti vigilati dal Ministero della salute è stato differito al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n.14.

A tale riguardo si rileva che la legge ha previsto la possibilità di prorogare tale termine di ulteriori due mesi nel caso in cui si renda necessario al fine di acquisire i predetti pareri parlamentari che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 2 della legge n.183 del 2010 sono espressi entro quaranta giorni dall'assegnazione del provvedimento.

Si ritiene, pertanto, che se il legislatore ha voluto introdurre tale previsione di proroga nel caso in cui il termine per l'espressione del parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega, al fine di consentire comunque al Governo di adeguarsi ai rilievi delle Commissioni parlamentari e quindi di approvare, successivamente, il provvedimento in via definitiva nei termini, per la medesima *ratio* si potrà usufruire di tale proroga nel caso in cui i termini per l'espressione del parere parlamentare scadano successivamente all'originario termine di delega.

Tale interpretazione, è stata confermata in occasione dell'assegnazione alla competente Commissione parlamentare per la semplificazione del Codice dell'ordinamento militare, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 14, della legge n. 246 del 2005, che al comma 22 prevede un analogo meccanismo di proroga del termine di delega, correlato al termine per l'espressione del parere parlamentare.

In tale occasione, infatti, si è ritenuto che sussistessero le condizioni per usufruire della proroga di novanta giorni del termine di delega, considerato che il provvedimento era stato assegnato alla competente Commissione parlamentare nei trenta giorni che precedevano la scadenza della delega e che dunque il termine per il parere sarebbe scaduto dopo lo spirare della delega stessa, ma che comunque si rendeva necessario consentire alla Commissione di

rendere il prescritto parere nei trenta giorni previsti dalla legge e, al tempo stesso, far sì che il Governo potesse successivamente approvare il provvedimento legislativo nei termini di delega, avendo a disposizione un congruo termine per l'adeguamento ai pareri degli organi consultivi.


Sulla questione si è pronunciato favorevolmente anche il Consiglio di Stato nel parere reso sul Codice militare (Adunanza C.d.S. Commissione speciale difesa del 10 febbraio 2010, nonché in quello espresso nell'Adunanza a sezioni riunite prima e normativa (n. 05136/2009 del 13 gennaio 2010) in merito al quesito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'interpretazione dei commi 14 e seguenti dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Da ultimo, in occasione della trasmissione alle Camere di un precedente schema di decreto legislativo relativo al riordino del medesimo ente, si è ritenuto di poter sostenere tale interpretazione che autorizza la proroga del termine di esercizio della delega di ulteriori due mesi. Essa peraltro è stata ritenuta valida da entrambi i rami del Parlamento, posto che il provvedimento legislativo è stato assegnato alle Commissioni parlamentari competenti e che le stesse hanno reso i pareri di competenza.

Confidando su tali autorevoli precedenti, il Consiglio dei Ministri ha approvato in data odierna, in esame preliminare, un nuovo schema di decreto legislativo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.) che si trasmette per il successivo inoltro al Parlamento, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, corredato delle prescritte relazioni.

Nel segnalare l'urgenza per l'imminente scadenza del richiamato termine di delega, si fa riserva di inviare il parere della Conferenza Unificata non appena perverrà a questo Ufficio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Relazione illustrativa

L'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha previsto, tra l'altro, il riordino della Croce Rossa Italiana insieme a quello di altri enti vigilati dal Ministero della salute, secondo i criteri e principi direttivi della semplificazione e snellimento; dell'economicità, efficacia e efficienza dell'azione amministrativa; della razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento; della ridefinizione del rapporto di vigilanza. L'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n.14, ha differito il termine dell'esercizio della delega fino al 30 giugno 2012. Il medesimo articolo 2 ha anche introdotto i seguenti ulteriori criteri di delega: sussidiarietà e valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.

Il presente schema di decreto, in conformità ai predetti principi e criteri, intende procedere al riordino della Croce Rossa Italiana con le seguenti finalità:

- a) valorizzazione dell'attività dei volontari della Croce Rossa Italiana;
- b) assetto della Croce Rossa italiana più corrispondente ai principi di autonomia e indipendenza del Movimento istituzionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
- c) completamento del risanamento della gestione con i necessari strumenti normativi (così come evidenziato dalla relazione della Corte dei Conti sulla gestione CRI per il 2005-2010);
- d) riduzione nel tempo del contributo pubblico alla Croce Rossa Italiana da attuarsi unitamente al ricollocamento di personale in esubero presso altre pubbliche amministrazioni e alla crescita del finanziamento privato.

Le predette finalità sono acquisite mediante un processo di graduale privatizzazione, distinto in tre fasi:

- a) una prima fase, che si conclude il 31 dicembre 2013, in cui cessa il commissariamento, la CRI assume un ordinamento democratico provvisorio e si predispongono gli atti preparatori alla fase successiva;
- b) una seconda fase nella quale, a decorrere dal 1 gennaio 2014, si costituisce una nuova associazione privata di interesse pubblico della Croce Rossa Italiana, da qualificarsi come associazione di promozione sociale (per quanto riguarda la valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva e la situazione di altri paesi europei, si veda anche la relazione tecnica) alla quale sono trasferiti tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari, mentre contestualmente l'"Ente Croce Rossa" rimane confinato, cambiando denominazione, a funzioni di supporto tecnico-logistico dell'attività dell'Associazione, operando altresì come intestatario di beni e personale, a disposizione temporaneamente e a titolo gratuito per l'Associazione. Durante questa fase il nuovo Ente gestisce il patrimonio per ripianare i debiti (anche tenendo conto di eventuali obbligazioni nel lungo periodo) e si provvede, secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, con alcune specificità, a



ricollocare il personale in eccedenza (salvo quello assunto con contratti di diritto privato dall'Associazione);

- c) una terza fase nella quale, con decorrenza del 1 gennaio 2016, l' "Ente" è soppresso e messo in liquidazione, mentre all'Associazione sono trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalla CRI "ente pubblico"; la liquidazione si prolunga per il tempo necessario per il trattamento di personale ancora eccedente, che è collocato dalla predetta data in disponibilità ai sensi dell'articolo 30, comma 7, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

Lo schema prevede nove articoli.

L'articolo 1 prevede la costituzione a decorrere dal 1 gennaio 2014 di una nuova Associazione della Croce Rossa Italiana come associazione privata di interesse pubblico, soggetta alle disposizioni della legge sull'associazionismo di promozione sociale, che rappresenta l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, operando come organizzazione di soccorso volontario conforme alla Convenzione di Ginevra, ai protocolli aggiuntivi, ai principi del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché riconosciuta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e ammessa alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tale Associazione dal 1 gennaio 2014 sono trasferite tutte le funzioni tipicamente svolte dai volontari di Croce Rossa (soccorso, attività umanitarie e di protezione civile, sociali, formative, ecc.). Si prevede la possibilità per l'Associazione, come soggetto privato con caratteristiche di volontariato associativo con attività svolte in Italia e all'estero, di stipulare convenzioni e di accedere a fondi per il volontariato, per la protezione civile, per la cooperazione internazionale, nonché alle risorse del "cinque per mille".

L'articolo 2 prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la limitazione dell'attività dell'"Ente" Croce Rossa, (che cambia la sua denominazione in Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, con personalità giuridica di diritto pubblico quale ente non economico, sia pure non associativo) con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. L'ente svolge le attività relative alla gestione del patrimonio e del personale della CRI. Inoltre la norma detta disposizioni sull'assetto organizzativo e sul funzionamento dell'Ente, nonché in materia di ripartizione delle risorse tra Ente e Associazione. In particolare nell'ambito dell'organizzazione è previsto un comitato, nominato con decreto del Ministro della salute presieduto dal Presidente nazionale dell'Associazione in carica che è anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente dai Ministri della Salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità. E' inoltre previsto un collegio dei revisori dei conti nonché un amministratore con compiti di rappresentanza legale e di gestione nominato dal ministro della salute.

L'articolo 3 detta disposizioni per la fase transitoria fino al 1 gennaio 2014. Sono infatti indicate le operazioni che consentono il superamento del commissariamento e il ripristino della



rappresentanza democratica dei soci, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché le operazioni per l'"avviamento" di Ente e Associazione; in particolare è previsto che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Commissario CRI modifica lo statuto vigente, riducendo il numero delle componenti volontaristiche; entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Commissario predispone e trasmette uno schema di nuovo regolamento elettorale, quindi lo stesso Commissario convoca le elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI; entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolge l'Assemblea straordinaria costituita esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali

L'articolo 4 contiene le disposizioni relative al patrimonio. In particolare sono indicate una serie di attività che il Commissario e il Presidente Nazionale fino al 31 dicembre 2013 e successivamente l'Ente devono porre in essere per fronteggiare -con specifiche operazioni di ricognizione, dismissione e messa a reddito del patrimonio l'eventuale indebitamento di alcuni comitati locali e dell'Ente Croce Rossa nel suo complesso. E' previsto inoltre, che il Commissario sino al 31 dicembre 2015 e successivamente il Presidente dell'ente, provvedano al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante una procedura concorsuale disciplinata dall'articolo in esame. Segnatamente è previsto che venga accertata la massa passiva dei debiti insoluti per capitale, che venga istituita una apposita gestione separata, nella quale far confluire i debiti, la cui causa giuridica è anteriore al 31 dicembre 2011, anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è costituita anche la massa attiva con l'impiego del ricavato conseguente all'alienazione degli immobili, finalizzato al pagamento dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione. Il comma 3 dell'articolo in esame dispone altresì, la possibilità per i debitori di avanzare ricorso al Ministero della salute avverso il provvedimento del Commissario o del presidente dell'Ente. E' prevista inoltre l'autorizzazione per il Commissario o il Presidente dell'Ente a definire con transazioni le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70% di ciascun debito complessivo, con conseguente rinuncia da parte dei debitori ad ogni altra pretesa. Entro il 31 ottobre 2015 è predisposto il piano di riparto finale, che viene sottoposto per la successiva approvazione da parte del Ministero della salute, per la successiva trasmissione al Tribunale di Roma, che con ordinanza pronuncia l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con conseguente cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche iscritte su beni della CRI. L'articolo si conclude con una disposizione finale che rinvia, in quanto compatibili, alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942.

L'articolo 5, anche in coerenza con il recente disegno di legge in materia di riduzione degli organici del personale militare, prevede che il Corpo Militare sia costituito unicamente da personale volontario in congedo, utilizzabile in funzione ausiliaria delle Forze Armate, insieme al Corpo delle Infermiere volontarie, previa convenzione con il Ministero della difesa. Il personale del corpo militare, costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato, transita in un apposito ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della Croce Rossa mantenendo il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa. E' comunque previsto un contingente di personale del Corpo militare che costituisce un servizio di pronto impiego, mantenendo il proprio stato giuridico fino al 1 gennaio 2016.

L'articolo 6 detta disposizioni in materia di personale. Dopo aver determinato i criteri di equiparazione dei livelli di inquadramento tra personale civile e militare della CRI e tra esso e quello delle altre pubbliche amministrazioni si prevede, tra l'altro, la determinazione del fabbisogno di personale da parte di CRI e Associazione, l'assunzione di una quota del personale della CRI con un contratto di diritto privato presso l'Associazione (dando priorità, per l'esercizio di convenzioni, a chi svolgeva già direttamente i servizi offerti nelle medesime), il ricorso a contratti di solidarietà e alla mobilità per il personale in esubero, con un meccanismo finanziario che, da un lato, assicuri un incentivo all'inquadramento di personale della CRI e, dall'altro, una disponibilità, anche se esigua, di risorse per la Croce Rossa, sia per facilitare il risanamento, sia per sviluppare iniziative finalizzate ad accrescere il finanziamento privato. Si fa presente al riguardo che dal 2016 il contributo pubblico si ridurrà significativamente in relazione all'espandersi delle risorse provenienti dal privato.

L'articolo 7 finalizzato a disciplinare le modalità con cui viene esercitata la vigilanza da parte dei ministeri competenti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la vigilanza continua a d essere esercitata con le risorse umane e strumentali già previste a normativa vigente.

L'articolo 8 prevede le disposizioni transitorie e finali. Si dispone la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente a decorrere dal 1 gennaio 2016; a carico della gestione liquidatoria restano il personale residuo (il quale, ove non assunto con contratti di diritto privato dall'Associazione, viene collocato in disponibilità ai sensi del comma 7, dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Si prevedono infine le convenzioni a regime per i compiti permanenti di interesse pubblico, stabilendo che in esse siano stabilite le procedure di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti all'Associazione. E' inoltre disposta la proroga fino alla data di elezione del Presidente nazionale, e comunque non oltre il 31 gennaio 2013, del termine di cui all'art.2 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216. Si prevede altresì che fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali di cui all'art. 1, comma 4, del presente provvedimento.

L'articolo 9 dispone la clausola dell'invarianza finanziaria.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del
2008)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

Indicazione del responsabile dell'amministrazione proponente: Il Capo dell'Ufficio Legislativo: Cons. Michele Pandolfelli

Indicazione del referente: D.ssa Giovanna Romeo, Ufficio legislativo (tel.06 59945368)

SEZIONE I IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'Associazione italiana della Croce rossa, di seguito denominata (CRI), oggetto dell'intervento regolatorio è disciplinata dalla seguente normativa.

La CRI attualmente risulta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante riordinamento della Croce rossa italiana, a norma dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La criticità della normativa che si intende risolvere è quella di dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il cui termine per l'esercizio è stato differito al 30 giugno 2012, dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14. Si osserva che la materia è riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) della Costituzione. L'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla predetta disposizione di delega, nel rispetto dei principi e criteri di cui alla citata delega, quali semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nonché di valorizzazione della Croce Rossa italiana e contenimento della spesa pubblica.



C) *La rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema da risolvere è costituito dalla necessità di riorganizzare la struttura della Croce rossa italiana. Ad oggi è costituita da una organizzazione territoriale composta da 448 Comitati Locali (complessivamente circa 800 sedi operative), 105 Comitati Provinciali, 21 Comitati Regionali e 1 Comitato Centrale. L'intervento in esame è volto ad avviare un processo di graduale privatizzazione della struttura per garantire, a tutela del cittadino, una struttura più snella aumentandone efficienza, efficacia economicità e trasparenza, con un contestuale contenimento della spesa pubblica.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi perseguiti che si intendono realizzare sono rivolti alla graduale privatizzazione e alla valorizzazione dell'attività dei volontari della CRI; a rendere l'assetto della CRI più corrispondente ai principi di autonomia e indipendenza del Movimento istituzionale della CRI e della Mezzaluna Rossa; al progressivo risanamento della gestione; alla riduzione nel tempo del contributo pubblico alla CRI, da attuarsi unitamente al ricollocamento di personale in esubero presso altre pubbliche amministrazioni e alla crescita del finanziamento privato. L'intervento prevede una prima fase che si conclude al 31 dicembre 2013, in cui cessa il commissariamento e nel corso della quale si predispongono gli atti per la seconda fase, che decorre dal 1 gennaio 2014 e vede la costituzione di una nuova associazione di promozione sociale di interesse pubblico della CRI, alla quale sono trasferiti tutti i compiti svolti da volontari, e contestualmente "l'Ente Croce Rossa" svolge esclusivamente funzioni di supporto tecnologiche per l'attività dell'Associazione; la procedura si conclude con la terza fase, che decorre al 1 gennaio 2016 e vede la soppressione e liquidazione "dell'Ente Croce Rossa" e il trasferimento all'Associazione di tutte le funzioni prima svolte dal predetto Ente. L'intervento mira inoltre al ripiano dell'indebitamento anche a carico dei comitati locali; è volto a prevedere che il Corpo Militare sia costituito solo da personale volontario in congedo insieme al corpo delle infermiere volontarie; inoltre il personale in servizio presso il corpo militare transita in un apposito ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente. A ciò aggiungasi, che l'intervento regolatorio in esame, per quanto attiene il riordino delle risorse umane, una volta determinato il fabbisogno sia dell'Ente CRI che dell'Associazione, prevede da una parte che una quota del personale della CRI sia assunta con contratto di diritto privato presso l'Associazione, e dall'altra il ricorso alle procedure di mobilità per il personale in esubero.

Per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno presi in considerazione indicatori collegati a criteri di efficienza efficacia economicità e trasparenza dell'azione amministrativa come di seguito indicati:

- semplificazione e snellimento dell'organizzazione della struttura;



- incremento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione;
- razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione delle spese.

E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- La Croce Rossa italiana, il comitato centrale, i comitati regionali, i comitati locali e provinciali della CRI e il Ministero della salute, cui sono attribuiti specifici poteri di vigilanza sull'Ente, il Ministero della difesa per quanto riguarda il corpo militare della Croce Rossa, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tutti gli *stakeholders* CRI, gli utenti che beneficiano della prestazioni rese dall'Ente anche per conto del Servizio sanitario nazionale, i quali dallo snellimento dell'organizzazione dell'ente riceveranno un beneficio in termini di miglioramento dei servizi.

SEZIONE II PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'intervento regolatorio è stato elaborato anche alla luce delle indicazioni specifiche avanzate dall'attuale gestione della CRI. Tali indicazioni sono volte a garantire l'efficienza e l'offerta dei servizi assicurati dalla medesima CRI. E' stato inoltre avviato un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali, si è ritenuto di parametrare le osservazioni di cui al medesimo confronto, all'esito dei pareri che saranno resi dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni parlamentari.

SEZIONE III LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

È stata valutata l'opzione zero di non intervento. Tale opzione è stata scartata in quanto si tratta di intervento regolatorio che discende da una fonte primaria, inoltre, nel merito, si protrarrebbe uno stato di difficoltà operative scaturenti queste anche da attribuzioni non più attuali.

SEZIONE IV VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono emerse, considerati gli stringenti vincoli imposti dalla norma di delega, né nell'ambito della stessa Amministrazione della salute, né nel corso delle consultazioni, opzioni alternative effettivamente praticabili in relazione alle esigenze di operatività che avrebbero garantito la conservazione della efficienza della attività dell'Ente.

SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA



A) *Il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

Per procedere alla misurazione degli effetti derivanti dall'intervento *de quo* si è proceduto partendo dall'esame in concreto delle attuali difficoltà applicative, si è avuto modo di verificare, attraverso lo studio della attività dell'Ente che l'intervento così come è stato elaborato, consente di ottimizzare la funzionalità della struttura e di contenere i costi.

B) *Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio e lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni evidenziando i relativi vantaggi collettivi.*

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi, anzi è diretto ad un contenimento dei costi di funzionamento dell'ente vigilato e ad un miglioramento dei servizi offerti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Ciò si realizza attraverso le fasi procedurali che vedono un primo periodo fino al 31 dicembre 2013, volto a predisporre gli atti da utilizzare nella seconda fase, che va dal 1 gennaio 2014 e che prevede la costituzione della nuova Associazione di promozione sociale e la conservazione all'Ente CRI delle sole funzioni di supporto tecnico-logistico alle attività della nuova Associazione e, da ultimo, la terza ed ultima fase con decorrenza 1 gennaio 2016, che vede la liquidazione dell'Ente CRI e il trasferimento all'Associazione di promozione sociale di tutte le funzioni precedentemente esercitate dalla CRI Ente pubblico.

C) *La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti e indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.*

L'intervento non pone nuovi obblighi informativi.

D) *L'eventuale comparazione con altre scelte esaminate.*

La comparazione con la opzione non intervento ha indotto a ritenere congrua l'opzione prescelta in quanto sarebbero rimaste irrisolte le problematiche dovute ad una struttura non più adatta ai tempi, oltre al mancato raggiungimento della riduzione della spesa voluta dalla norma primaria. Non è stata effettuata pertanto altra comparazione in quanto non sono state esaminate altre opzioni alternative.

E) *Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.*

L'intervento regolatorio può essere immediatamente attuato dagli organismi coinvolti, con il supporto delle professionalità già presenti, con le risorse strumentali già a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori o nuovi oneri per la finanza pubblica.



SEZIONE VI INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non comporta alcun impatto sull'attività delle imprese.

SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

I responsabili dell'intervento sono la Croce Rossa italiana, il Commissario straordinario della Croce Rossa, il Ministero della salute, il Ministero della difesa per quanto concerne il corpo militare della CRI nonché il Ministero dell'economia e delle finanze unitamente al Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

B) *Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

L'intervento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero della salute e dell'ente vigilato.

C) *Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Le funzioni di controllo e di monitoraggio sono esercitate per la diretta verifica dei risultati, dal Ministero della salute nell'esercizio della sua attività di vigilanza attraverso le strutture e con le modalità già in atto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e dal Ministero della difesa per i profili di competenza.

D) *Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), il Ministero della salute effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento delegato, attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti. Tali verifiche prenderanno prioritariamente in esame i seguenti aspetti relativi all'ente vigilato:

- semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura;
- incremento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione;
- riduzione dei tempi delle procedure attraverso la semplificazione e riduzione delle strutture.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

Indicazione del responsabile dell'Amministrazione proponente: Il Capo dell'Ufficio Legislativo: Cons. Michele Pandolfelli

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: D.ssa Giovanna Romeo, Ufficio legislativo (tel. 06 59945368)

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente provvedimento si rende necessario per dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 il cui termine per l'esercizio è stato differito al 30 giugno 2012, dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14. L'intervento è volto ad un graduale processo di privatizzazione della struttura per rendere più snella l'organizzazione nell'ottica, da un lato, del miglioramento dei servizi, dall'altro, del contenimento dei costi. Tale intervento è in linea con il programma di governo in materia di riorganizzazione dell'apparato amministrativo al fine di eliminare inefficienze e costi superflui. L'intervento incide sulla vigente organizzazione della CRI attraverso la previsione di una prima fase che si conclude il 31 dicembre 2013, e vede la conclusione dell'attuale gestione commissariata; una seconda fase con decorrenza 1 gennaio 2014, che vede la costituzione di una nuova Associazione di promozione sociale di interesse pubblico e contestualmente la funzione dell'Ente Croce Rossa finalizzata esclusivamente a supportare la nuova Associazione; nonché una terza e ultima fase con decorrenza 1 gennaio 2016, che vede la liquidazione dell'Ente CRI e il trasferimento delle funzioni, prima esercitate dallo stesso Ente, alla Associazione. L'intervento opera con decorrenza 1 gennaio 2014 una serie di abrogazioni su disposizioni vigenti in materia di CRI.

2) Analisi del quadro normativo nazionale. La attività della Associazione italiana della Croce rossa (CRI) risulta disciplinata come segue:

- dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante riordinamento della Croce rossa italiana, a norma dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;



- dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. modificazioni;
- dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modificazioni;
- dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare;
- dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento viene effettuato tramite normazione diretta, introduce norme abrogative espresse all'articolo 8, comma 1, con il quale a far data 1 gennaio 2014 sono abrogati il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 convertito dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, fatto salvo l'articolo 2; viene inoltre abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali, ed è in linea con le disposizioni di cui all'articolo 76 della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento all'esame disciplinano materia di esclusiva competenza statale e non producono effetti, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali. La materia rientra nelle previsioni di cui al secondo comma, lettera g), dell'articolo 117 della Costituzione. Sull'intervento normativo viene acquisito il parere della Conferenza Unificata.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

E' stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei consueti criteri di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*



Non risultano, da parte del Governo iniziative di legge su materia analoga. Per completezza di informazione comunque si segnalano i seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare :

AC n. 1753 recante "Nuovo ordinamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e disposizioni in materia di reclutamento, avanzamento, stato giuridico e trattamento economico del relativo personale" assegnato alla 4° Commissione in sede referente il cui esame non risulta ancora iniziato;

AC n. 3453 recante " Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'acquisizione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa italiana" assegnato alla 12° Commissione in sede referente il cui esame non risulta ancora iniziato;

AC n. 4334 recante "Istituzione del ruolo d'onore del Corpo militare della Croce Rossa italiana" assegnato alla 4° Commissione in sede referente il cui esame non risulta ancora iniziato;

AS n.1842 recante "Riordino della Croce rossa Italiana".

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente intervento.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda l'organizzazione il funzionamento dell'ente dell'Associazione italiana della Croce rossa, vigilato dal Ministero della salute e dal Ministero della difesa.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione in ordine alla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. L'impianto lascia inalterato il sistema delle garanzie previste dalla Convenzione di Ginevra, così come mantiene inalterati i sette principi fondamentali comuni (umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza, volontariato, unità, universalità) adottati dalla XX Conferenza internazionale della Croce rossa svoltasi a Vienna nel 1965.



13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere in ordine alla specifica materia, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La specificità della materia non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

- Si è fatto ricorso alla tecnica della normazione diretta in quanto tale tecnica è la più idonea per il riordino e la sistematicità della materia.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento in esame non comporta effetti abrogativi impliciti. Il testo introduce norme abrogative espresse all'articolo 8, comma 1, con il quale a far data 1 gennaio 2014 sono abrogati il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 convertito dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, fatto salvo l'articolo 2; viene inoltre abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento all'articolo 3 prevede atti successivi, in particolare :

- a) l'adozione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'intervento, di una ordinanza da parte del Commissario per modificare lo statuto vigente;
- b) la predisposizione, entro venti giorni dall'entrata in vigore dell'intervento, da parte del Commissario del nuovo regolamento elettorale e conseguente convocazione delle elezioni;
- c) l'adozione dell'atto costitutivo e dello Statuto provvisorio dell'Associazione da parte del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti della CRI;
- d) proposta di atto costitutivo e statuto dell'Associazione con successiva approvazione da parte di una Assemblea straordinaria.

Inoltre all'articolo 6, comma 1, è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e della pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Presidente della CRI, per stabilire i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile e al personale appartenente al Corpo militare. A ciò aggiungasi che al comma 4, dello stesso articolo è prevista l'adozione di un Accordo ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, per definire le misure e gli strumenti finalizzati all'assorbimento del personale della CRI presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati numerici già in possesso della CRI e del Ministero della salute.



M/38

265
24

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO V

Roma,

28 GIU. 2012

Prot. Nr. 57994
Rif. Prot. Entrata Nr. 57991
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE

e, p.c.
All' Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, a norma dell'articolo 2 della legge n. 183/2010.

E' stato esaminato lo schema di provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni.

Al riguardo, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento che, pertanto, si restituisce debitamente bollinato, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cavei

RELAZIONE TECNICA

Nota introduttiva

Il presente schema di decreto di riordino della CRI, dal punto di vista finanziario, reca una invarianza complessiva degli oneri per la finanza pubblica fino al 2016 e quindi, a decorrere dal 1 gennaio 2016, una riduzione dei medesimi determinata tra il 30 e il 50 per cento rapportata al contributo ordinario di funzionamento 2012 erogato del Ministero dell'Economia e finanza (articolo 8, comma 2), il cui importo è di 142 milioni di euro.

Tale riduzione appare uno degli obiettivi finali di un'operazione complessa di riforma e di completamento del risanamento della gestione, che si intende conseguire nel medio periodo parallelamente alla trasformazione della Croce Rossa in un'associazione privata di promozione sociale che si deve sostenere in larga misura su finanziamenti privati, anche se a seguito delle convenzioni di Ginevra e successivi protocolli, permangono compiti di interesse pubblico cui lo Stato deve fare fronte. Nella relazione al Parlamento della Corte dei Conti sugli esercizi 2005-2010 si sottolineano i risultati positivi già ottenuti nel risanamento della gestione ed anche tuttavia l'impossibilità di procedere oltre senza una profonda riforma di carattere normativo.

Le questioni finanziarie saranno esaminate in questa nota introduttiva con riferimento al contenuto degli articoli; segue poi un allegato che illustra nel dettaglio la situazione dell'ente.

Negli articoli 1 e 2 si prevede la costituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, di una nuova Associazione italiana della Croce Rossa come associazione privata di promozione sociale e la contestuale identificazione delle attività dell'"Ente CRI", in esclusive funzioni di supporto tecnico-logistico per la gestione del patrimonio e del personale finalizzate al risanamento e alla privatizzazione, consentendo un graduale rafforzamento dell'Associazione stessa.

All'articolo 2, comma 5, è previsto che i contributi non finalizzati a carico della finanza pubblica, che sarebbero stati erogati alla stessa CRI, a normativa vigente anche nel 2014, saranno mantenuti nella stessa misura prevista dalla medesima normativa e saranno ripartiti tra Ente e Associazione, in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidate, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si ricorda che nel 2011 il complesso di detti contributi ammontava a ca. 180 milioni di euro (di cui 11,5 ca della Difesa con vincolo di destinazione), con una riduzione già prevista di circa 18,5 milioni di euro fino al 2013 e con un'ulteriore riduzione già programmata per il 2014 di circa 8 ml.

Nell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 sono indicate le operazioni che consentono il superamento del commissariamento e il ripristino della rappresentanza democratica dei soci, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché le operazioni per l'"avviamento" di Ente e Associazione; in particolare è previsto che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Commissario CRI modifica lo statuto vigente, riducendo il numero delle componenti volontaristiche; entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Commissario predisponde e trasmette uno schema di nuovo regolamento elettorale, quindi lo stesso Commissario convoca le elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI; entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolge l'Assemblea straordinaria costituita esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali

Nell'articolo 4 sono contenute le disposizioni relative al patrimonio. In particolare sono indicate una serie di attività che il Commissario e il Presidente Nazionale fino al 31 dicembre 2013 e successivamente l'Ente devono porre in essere per fronteggiare -con specifiche operazioni di ricognizione, dismissione e messa a reddito del patrimonio - l'eventuale indebitamento di alcuni



comitati locali e dell'Ente Croce Rossa nel suo complesso. E' previsto inoltre, che il Commissario sino al 31 dicembre 2015 e successivamente il Presidente dell'ente, provvedano al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante una procedura concorsuale disciplinata dall'articolo in esame. Segnatamente è previsto che venga accertata la massa passiva dei debiti insoluti per capitale, che venga istituita una apposita gestione separata, nella quale far confluire i debiti, la cui causa giuridica è anteriore al 31 dicembre 2011, anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è costituita anche la massa attiva con l'impiego del ricavato conseguente all'alienazione degli immobili, finalizzato al pagamento dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione. Il comma 3 dell'articolo in esame dispone altresì, la possibilità per i debitori di avanzare ricorso al Ministero della salute avverso il provvedimento del Commissario o del presidente dell'Ente. E' prevista inoltre l'autorizzazione per il Commissario o il Presidente dell'Ente a definire con transazioni le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70% di ciascun debito complessivo, con conseguente rinuncia da parte dei debitori ad ogni altra pretesa. Entro il 31 ottobre 2015 è predisposto il piano di riparto finale, che viene sottoposto per la successiva approvazione da parte del Ministero della salute, per la successiva trasmissione al Tribunale di Roma, che con ordinanza pronuncia l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con conseguente cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche iscritte su beni della CRI. L'articolo si conclude con una disposizione finale che rinvia, in quanto compatibili, alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942.

Nell'allegato alla presente relazione sono indicati i dati sui disavanzi dei comitati territoriali, di importo pari a 51 milioni (che provengono da precedenti gestioni), nonché sul contenzioso riguardante il personale precario (solo dalle cause concernenti la mancata corresponsione del compenso incentivante si stima un possibile onere tra i 50 e i 70 milioni di euro nei prossimi anni). L'ultimo paragrafo del citato allegato è riferito alla situazione del contenzioso relativo ad una società *in house* della CRI (la Siciliana Servizi Emergenze SI.SE S.p.A.) attualmente in liquidazione. Va comunque rilevato che è anche in corso una "verifica più incisiva al fine di completare in breve tempo la ricognizione dei residui, eliminare tutti quelli insussistenti e dare maggiore veridicità al risultato di amministrazione" così come raccomandato dal collegio Revisori con verbale 13/2012 con cui approva il rendiconto 2011. Nell'allegato è riportata anche l'attuale situazione del patrimonio immobiliare. Con riferimento agli immobili, circa il 22% costituisce patrimonio non strumentale dato in locazione mentre ca il 78% è utilizzato dalla CRI per attività istituzionali. Per quanto riguarda i terreni si ha una stima di circa il 61.3% di terreni che possono essere messi a reddito. Il 28% circa del patrimonio è soggetto a vincoli modali.

Negli articoli 5 e 6 sono contenute le norme riguardanti sia il personale militare che civile. Con riferimento alla consistenza e ai costi del personale vi è un'ampia esposizione nell'allegato. Dalle disposizioni in esame si evince che la gestione del predetto personale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che il provvedimento fa riferimento al personale con contratto di lavoro a tempo determinato e che l'intervento di riordino in esame non ha previsto alcuna contestuale procedura di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Nel merito delle disposizioni si osserva che, all'articolo 5, comma 3, il transito del personale del Corpo militare in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI, mantenendo il trattamento economico in godimento, avviene senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di emolumenti già a carico comunque della CRI. Anche la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 5 prevede il mantenimento di un contingente specializzato sempre nell'ambito dei finanziamenti ordinari dell'Ente e quindi dell'Associazione. Per il personale volontario in congedo utilizzato in specifiche occasioni dalle Forze Armate si mantiene l'inquadramento in una componente esclusivamente volontaristica al pari delle IIVV (Infermiere Volontarie), le cui attività continuano ad essere finanziate con il contributo annuale della difesa.



In ordine all'articolo 6, si segnala che l'Ente e l'Associazione predispongono il fabbisogno del personale; a decorrere dalla data in cui lo stesso fabbisogno è stato determinato e fino al 31 dicembre 2015, il personale della CRI può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione da parte dell'Associazione ovvero la permanenza presso l'ente. Per il personale a tempo indeterminato si applicano le disposizioni vigenti per la pubblica amministrazione in materia di mobilità. Con riferimento alla mobilità si detta una disposizione speciale che tende, da un lato, a non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, (in quanto la mobilità avverrebbe verso amministrazioni con tutti i requisiti per assumere nuovo personale e con assunzioni già autorizzate o già programmate, con risorse finanziarie quindi già impegnate o comunque destinate), dall'altra a rendere disponibile un modesto incentivo alle amministrazioni che inquadrano personale CRI in esubero, nonché ad assicurare all'Associazione e all'Ente una piccola quota di risorse per svolgere i compiti obbligatori e di interesse pubblico conseguenti la firma delle Convenzioni di Ginevra ed i successivi trattati, per completare il risanamento e per sviluppare attività volte ad accrescere l'autofinanziamento ad opera di privati. Ad esempio, tenendo conto che il costo medio annuo di un dipendente CRI è di 56 000 euro, ca 18 700 euro sarebbero assegnati rispettivamente all'amministrazione che assume e all'Ente/Associazione; ulteriori 18700 costituirebbero una riduzione del contributo annuo del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Va detto inoltre, che è prevista la possibilità che con accordo Stato-Regioni sia favorito il passaggio del personale della CRI e quindi dell'ente presso enti del SSN, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 6, il comma 7 prevede il subentro delle Regioni al Ministero della Salute nelle convenzioni per l'amministrazione aeroportuale per tre anni, mantenendo invariati gli oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 finalizzato a disciplinare le modalità con cui viene esercitata la vigilanza da parte dei ministeri competenti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la vigilanza continua ad essere esercitata con le risorse umane e strumentali già previste a normativa vigente.

L'articolo 8 prevede la trasformazione finale della CRI e la liquidazione dell'Ente, nonché dal 2016 una riduzione complessiva del contributo della finanza pubblica pari, nell'ipotesi più pessimistica a 42,6 milioni di euro l'anno. Si prevedono infine le convenzioni a regime per i compiti permanenti di interesse pubblico, stabilendo che in esse siano stabilite le procedure di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti all'Associazione. In particolare a proposito del predetto contributo va segnalato un decremento fino al 2014, l'invarianza dello stesso per il 2015 e un ulteriore decremento dal 2016.

L'articolo 9 ribadisce il principio della invarianza di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante Generale dello Stato

Caruso

28 GIU. 2012



Allegato

1.1 Natura giuridica e governance

Natura giuridica

La Croce Rossa Italiana è oggi un *Ente di diritto pubblico con prerogative di carattere internazionale*, con lo scopo di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. È posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero della Sanità e del Ministero della Difesa per quanto di competenza.

È un'associazione di soccorso volontaria senza scopo di lucro che ha per scopo, in tempo di pace, di recare assistenza alla popolazione, soprattutto la più vulnerabile, integrando l'azione dello Stato e organizzando soccorsi all'estero mentre, in caso di conflitto, contribuisce con mezzi e personale propri alla sgombero ed alla cura dei feriti con l'allestimento di ospedali militari da campo, posti di pronto soccorso, ambulanze; organizza la difesa sanitaria, si occupa dello scambio di prigionieri, dello scambio della corrispondenza e pacchi e della ricerca dei dispersi.

Governance

Gli organi statutari di *governance* della Croce Rossa Italiana sono ad ogni livello territoriale (Nazionale, Regionale e Locale):

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Tali organi sono eletti direttamente dai soci.

Tutti gli Statuti della Croce Rossa Italiana hanno previsto, in caso di impossibilità di funzionamento dell'Associazione, che il Governo potesse nominare un Commissario Straordinario con il compito di risolvere i problemi e riportare i soci alle elezioni per la ricostituzione degli organi ordinari.

1.2 Organizzazione

La CRI è organizzata sul territorio attraverso una struttura capillare composta da:

- 450 (circa) Comitati Locali da cui dipendono circa 800 sedi operative
- 105 Comitati Provinciali
- 21 Comitati Regionali
- 1 Comitato Centrale

Aderiscono alla Croce Rossa Italiana:

- 150.000 volontari, definiti soci attivi, che svolgono regolare servizio, pagano una quota annuale di adesione e godono dei diritti di elettorato attivo e passivo;



- 35.000 soci ordinari che sostengono la C.R.I. attraverso il versamento di una quota annuale.

Le forze volontarie della Croce Rossa Italiana sono articolate in 6 Componenti Volontaristiche:

- Corpo Militare – Ausiliario Forze Armate
- Infermiere Volontarie – Ausiliarie Forze Armate
- Volontari del Soccorso
- Pionieri (Giovani della Croce Rossa)
- Comitato Nazionale Femminile
- Donatori di sangue

1.3 Originaria volontà istitutiva

Come è noto l'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con legge 24 febbraio 2012 n. 14, rinvia al 30 giugno 2012 il termine della delega parlamentare per il riordino legislativo della Croce Rossa Italiana di cui all'art. 2 della Legge 4 novembre 2012 n. 183, specificando, tra l'altro, che il riordino deve avvenire secondo il criterio del ritorno alla volontà istitutiva.

E' necessario a questo punto ripercorrere brevemente la storia della Croce Rossa Italiana, nata nel 1864, quale Comitato dell'Associazione Italiana di soccorso ai militari feriti e malati di Milano, in concomitanza con la firma della I Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864.

15 giugno 1864 – Si costruisce grazie a Cesare Castiglioni e al marchese Benigno Bossi il primo comitato dell'Associazione italiana di soccorso ai militari feriti e malati in tempo di guerra a Milano, come derivazione dell'Associazione medica Italiana (Cesare Castiglioni ne era il presidente milanese). Provvisoriamente, in attesa dell'Italia unita, il Comitato di Milano assume per sé le funzioni di Comitato centrale in Italia (secondo l'espressione del tempo). Fino dall'inizio la Croce Rossa è sabauda: Vittorio Emanuele II è socio protettore e il principe Umberto ne è presidente onorario. Vi è dunque sin dall'inizio la protezione del Capo dello Stato divenuto successivamente Alto Patrono.

11 dicembre 1864 – nasce il primo regolamento del Comitato milanese, sono solo sei articoli più disposizioni transitorie e generali. Su questo regolamento si costituiranno tutti i successivi statuti e i regolamenti organici. Qui si delinea lo scopo della CRI esclusivamente legato alle guerre, ricalca gli accordi di Ginevra dell'ottobre '63 e della convenzione dell'agosto '64: in tempo di pace ci si prepara alla guerra. L'articolo 1 riguarda la costituzione di 4 sezioni che si ritrovano fino ai tempi contemporanei: **la prima** ha il compito di reclutare i soci, raccogliere offerte e impegni nei confronti dell'associazione. **La seconda** raccogliere denari e materiale, oggetti in dono o promessi. **La terza** si occupa della conservazione e della realizzazione delle opere di CRI. **La quarta** è la sanitaria per l'istruzione e l'organizzazione dell'assistenza. Nelle disposizioni transitorie il paragrafo 54 afferma che Milano funziona provvisoriamente da Comitato centrale. Tutto questo fa della nascente associazione un'istituzione assolutamente volontaria e indipendente e in questa veste essa parteciperà alla guerra del '66 (terza guerra di indipendenza).

21 marzo 1875 – vengono presentati dalla commissione ad hoc del comitato centrale romano (dal 70, presa di Roma, ma anche prima con Firenze capitale erano cominciate le operazioni per



trasferire il comitato centrale da Milano a Roma, 9/06/1872) due statuti uno per il Comitato centrale romano e uno per il locale Romano. Quest'ultimo si rifà allo statuto del Comitato centrale. Rimane la volontarietà e l'organizzazione e gli scopi derivati dalla conferenza preparatoria del '63 a Ginevra. Un solo comitato centrale per nazione e tanti afferenti al centrale sul suolo nazionale.

Gennaio 1879 – esce il primo bollettino della CRI, qui appare il nome nuovo Croce Rossa Italiana in sostituzione del vecchio "Associazione italiana di soccorso ai militari feriti e malati" (la nuova dizione era già stata suggerita da Moynier con una circolare del 16/03/1872). In esso si parla di un nuovo statuto sostanzialmente per eliminare i due comitati a Roma: il centrale e il locale. E' databile il 26 gennaio 1879. Gli articoli fondamentali rimangono gli stessi, l'articolo 9 prevede la nascita delle sezioni femminili: unione italiana delle dame di CRI. Negli articoli transitori il n°1 sostiene che il Comitato centrale chieda allo stato che la CRI sia riconosciuta come opera di utilità pubblica con personalità giuridica..

30 maggio 1882 – emanazione della legge 768 ed erezione della CRI a corpo morale. Presentata dall'allora maggiore Baratieri che sarà poi generale comandante ad Adua (1896). Ora la CRI è assoggettata alla tutela dei ministri della guerra e della marina. **La CRI non è più una libera associazione privata.**

7 febbraio 1884 – Emanazione del regio decreto 1243, attuativo della legge 768. Lo stesso giorno un altro regio decreto sancisce l'approvazione di un nuovo statuto. L'articolo 6 le conferisce ufficialmente la nuova denominazione di CRI. Gli scopi sono sempre gli stessi, sempre legati alla guerra. L'unione delle dame italiane di CRI è ufficializzata.

1 maggio 1885 – regolamento organico provvisorio (durata 3 anni) approvato con dispaccio dei Ministeri della guerra e della marina. E' il benessere dello stato agli scopi (soccorsi in guerra) e all'organizzazione della CRI.

7 maggio 1888 – I ministeri della guerra e della marina approvano il regolamento organico definitivo della CRI.

24 luglio 1901 – I ministeri della guerra e della marina approvano le modifiche al precedente statuto del 1884, lo statuto con tali modeste modifiche viene pubblicato nel 1902.

5 febbraio 1911 – Emanazione del regio decreto che approva il nuovo statuto della CRI. All'articolo 2 compare l'estensione della sua attività in tempo di pace (grandi calamità nazionali ed altre casi in cui sia intervenuta l'autorizzazione del Comitato centrale) E' finalmente una CRI moderna e completa che opererà in guerra ed in pace.

13 febbraio 1911 - I ministeri della guerra e della marina approvano il nuovo regolamento generale della CRI. Al capitolo XVII si parla del servizio in tempo di pace.

Da questa breve sintesi in ordine alla volontà istitutiva della Croce Rossa Italiana si possono trarre le seguenti conclusioni. Il Legislatore dell'epoca aveva voluto una Croce Rossa Italiana:

- ✓ **costituita in Associazione e non in Ente Pubbico, con caratteristiche strettamente volontaristiche;**
- ✓ **alla quale lo Stato demanda compiti di interesse pubblico collegati alla difesa civile in tempo di guerra, ai soccorsi socio-sanitari, all'assistenza all'interno delle comunità locali;**
- ✓ **alla quale, in ossequio ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa catalogati ad Oxford nel 1918 e ufficializzati a Vienna nel 1965, venga**



garantita piena libertà di azione ed in particolare la neutralità in tempo di guerra, l'indipendenza dai pubblici poteri ed un'azione imparziale.

1.4 Principali Società Nazionali: natura giuridica, governance, organizzazione

Segue un benchmark delle principali Società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa. Si sottolinea come queste, pur essendo private, siano tutte destinatarie di un importante contributo pubblico da parte dello Stato per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico

Società Nazionale	Status giuridico	Relazione con le autorità pubbliche	Organizzazione
CR Americana	Fondazione privata - strumento federale con responsabilità delegate dal governo	Entità indipendente con relazione "unica" con il governo Esente tasse Fornitore di servizi per le FF.AA. attraverso personale e volontari civili	Federale, governata da consigli di amministrazione. Presidente e Presidente del Consiglio 350 entità legali separate che fanno capo ad un'unica associazione
CR Olandese	Associazione privata	Ausiliaria delle autorità pubbliche nel settore umanitario	Presidente eletto dalla base e non commissariabile dal governo. Patrimonio unico Consiglio di governo
CR Spagnola	Istituzione umanitaria di carattere volontario ed interesse pubblico	Sviluppa la sua attività sotto la protezione dello Stato Spagnolo, attraverso il Consiglio di Protezione, composto da una rappresentante per ogni Ministero e altrettanti della Sicurezza Nazionale che assicurano il raggiungimento del mandato istituzionale sovvenzioni e benefici di tre lotterie vantaggi fiscali, esenzione tasse, lotterie, esenzione depositi e cauzioni presso il tribunale.	Commissione Nazionale di Garanzia + Buon governo + Commissione Finanze
CR Finlandese	Associazione privata	Ausiliaria delle autorità pubbliche nel settore umanitario Diversa dalle altre ONG e regolata da una legge <i>ad hoc</i> che ne regola l'ausiliarità rispetto alle autorità pubbliche Contratti di servizio con i Ministeri (Interni, salute, esteri, etc) Legge <i>ad hoc</i> della Regina che ne approva lo statuto	Presidente eletto e vice presidente rappresentante dei giovani (ad ogni livello)
CR Britannica	E' "un'associazione di carità" - privata e regolata dalla normativa sulla charities associations	Autonoma e ausiliaria dei poteri pubblici e in particolare dei servizi sanitari militari, in accordo con le Convenzioni di Ginevra	Organizzata democraticamente a tutti i livelli, ogni comitato locale ha un Presidente e un Segretario/Direttore
CR Canadese	Associazione privata	Regolata da leggi <i>ad hoc</i> che ne definiscono il	Organizzata

	di soccorso	ruolo ausiliario delle autorità pubbliche nel settore umanitario	democraticamente a tutti i livelli, con consigli territoriali e regionali Patrimonio unico
Società Nazionale	Status giuridico	Relazione con le autorità pubbliche	Organizzazione
CR Tedesca	Associazione di soccorso volontario - privata	Regolata da una legge ad hoc Ausiliaria delle autorità nel settore umanitario e per quanto demandato dal Diritto Internazionale Umanitario con autorizzazione a partecipare ai servizi di sanità militare.	Federale, governata da una legge federale e da differenti leggi regionali. Composta dai comitati locali e dalle associazioni degli infermieri della croce rossa tedesca
CR Austriaca	Associazione privata di soccorso	Regolata da una legge ad hoc che ne definisce il ruolo ausiliario delle autorità pubbliche nel settore umanitario. Finanziata dalle Autorità per il compimento delle sue missioni (salute, internazionale, sangue, disastri, conflitti armati, richiedenti asilo, etc.) Assicura il supporto alla sanità militare in caso di conflitto	Impostazione federale, composta di Comitati Regionali, che sono entità legali autonome. Tali entità diventano parte della CR austriaca previa approvazione
CR Francese	società di soccorso volontario, autonoma	Ufficialmente riconosciuta dal governo francese come ausiliaria delle autorità pubbliche e in particolare dei servizi di sanità delle forze armate. Autonomia del governo che gli permette di agire secondo i sette principi fondamentali del Movimento Internazionale. Riceve dal governo finanziamenti pubblici e deve mantenere informato il Ministro dell'Interno di qualsiasi cambiamento significativo nella gestione Fanno parte del Consiglio, oltre ai soci eletti, tre membri rispettivamente del consiglio di stato, ordine dei medici e accademia di medicina, a titolo consultativo, membri dei Ministeri e delle organizzazioni sindacali.	Presidente eletto dal Consiglio Consiglio + Commissioni (Saggi, Audit e Rischio, Finanze)



2.1 Personale

Il personale della Croce Rossa Italiana, alla data dell'1 aprile 2012 ammonta a 3.939 unità di cui:

- 1.248 unità di personale civile con rapporto a tempo indeterminato (1 Direttore generale, 3 Capi dipartimenti, e 19 dirigenti che operano nell'ambito dei Servizi del Comitato Centrale e presso le direzioni regionali, medici e professionisti e personale distinto nei profili amministrativo, tecnico, sanitario ed informatico);
- 1.430 unità di personale civile con rapporto a tempo determinato utilizzato nelle convenzioni che la CRI stipula prevalentemente con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- 838 unità di personale appartenente al Corpo Militare della CRI in servizio continuativo;
- 339 unità di personale appartenente al Corpo Militare della CRI in servizio temporaneo (tra personale civile a tempo indeterminato e a tempo determinato e personale militare).

La spesa complessiva di detto personale ammonta ad euro 172.760.947,34 .

2.2 Personale civile

Alla data del 31.12.2007 la dotazione organica relativa al personale civile di ruolo era di 3.050 unità mentre attualmente è di complessive 2.357 unità. Limitatamente al personale dirigenziale, la dotazione organica è passata da 42 unità (di cui 1 Direttore Generale, 4 dirigenti di prima fascia e 36 dirigenti di seconda fascia) a 32 unità (di cui 1 Direttore Generale, 3 dirigenti di prima fascia e 28 dirigenti di seconda fascia).

La situazione è tale che, al 22/7/2007, il tasso percentuale di cessazione relativo al personale in servizio a tempo indeterminato nel periodo 2003-2007 è stato del 13,72% mentre nel periodo 2003/2005 è stato del 6,61% . Ciò ha comportato che il personale civile di ruolo, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2007, è passato da 1.815 unità a 1.566 unità con un risparmio di circa 9 milioni di euro .

Alla data dell'1.04.2012 la consistenza del personale civile di ruolo è risultata di 1.248 unità e, considerato che detto personale alla data del 31.12.2007 ammontava a 1.529 unità, la riduzione ha riguardato, nel quadriennio 2008/2011 comprensivo del primo trimestre 2012, n. 281 unità pari a circa il 18,38 % di riduzione percentuale corrispondente al risparmio complessivo di circa 10,2 milioni di euro. Detta riduzione è stata determinata, in primo luogo, dalle cessazioni dal servizio a vario titolo del personale, imputabile anche al fatto che l'ente ha adottato la direttiva relativa all'obbligo del collocamento a riposo del personale per raggiunti 40 anni di anzianità contributiva, ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.

Pertanto, nell'arco di tempo 2003/2011 la riduzione del personale ha riguardato circa 600 unità corrispondente ad una riduzione della spesa pari a 18 milioni di euro.

Possiamo, quindi affermare che il tasso di cessazioni concernente il personale civile CRI in servizio a tempo indeterminato è stimato in circa 60/90 unità all'anno pari al 5%/6% del personale in servizio a tempo indeterminato, corrispondente ad una riduzione della spesa, che ovviamente



riguarda tutto il settore pubblico, di circa 2 milioni di euro ogni anno e, quindi, di 6 milioni di euro nel triennio.

Alla data dell'1.04.2012 il personale civile di ruolo dell'Ente CRI è di complessive 1.248 unità così ripartito con relativo costo medio annuo :

CROCE ROSSA ITALIANA
COSTO PERSONALE CIVILE DI RUOLO ALL'1.04.2012

POSIZIONI	n. dipendenti	Costo medio annuo complessivo
Area Dirigenziale		
Direttore Generale	1	€ 284.987,78
Dirigente I^ Fascia	3	€ 721.906,74
Dirigente II^ Fascia	19	€ 2.039.274,94
Sub totale Area Dirigenziale	23	€ 3.046.169,46
Area Medica e personale Professionista		
Medici II° fascia	15	€ 1.763.820,75
Medici I° fascia	58	€ 6.108.979,92
Professionisti dipendenti II° livello	4	€ 315.800,24
Professionisti dipendenti I° livello	11	€ 986.238,00
Professionisti dipendenti livello base		€ 0,00
Sub totale Area Medica e p.le Professionista	88	€ 9.174.838,91
Comparto		
Posizione C5	17	€ 1.156.528,36
Posizione C4	56	€ 3.776.818,08
Posizione C3	116	€ 6.716.386,08
Posizione C2	7	€ 356.371,82
Posizione C1	175	€ 8.869.974,75
Posizione B3	175	€ 9.077.615,75
Posizione B2	229	€ 11.171.590,96
Posizione B1	353	€ 17.220.836,72



Posizione A3		€ 0,00
Posizione A2	9	€ 374.920,11
Sub totale Comparto	1137	€ 58.721.042,63
Totale Generale	1.248	€ 70.942.051,00

- n. 262 unità in servizio presso il Comitato Centrale per una spesa di euro 16.706.858,20 ;
- n. 152 unità in servizio presso i Comitati Regionali e Scuole per una spesa di euro 9.603.087,50;
- n. 669 unità presso i Comitati Provinciali per una spesa di euro 36.447.889,16;
- n. 165 unità presso i Comitati Locali per una spesa di euro 8.184.216,14.

Complessivamente il personale civile di ruolo in servizio presso i Comitati provinciali e locali ammonta a complessive 834 unità per una spesa complessiva di euro 44.632.105,30.

Le attività sopra citate vengono espletate, oltre che dalle centinaia di migliaia di volontari dell'Associazione, dai dipendenti civili di ruolo dell'ente che ammontano, come già detto, a 1.248 unità la cui spesa è pari a circa 70.942.051,00 euro, a fronte di un organico complessivo di 2.357 unità. Le predette attività sono altresì espletate da personale militare CRI in servizio continuativo e richiamato non direttamente impegnato nei servizi ausiliari delle FF.AA, dunque assegnato ai vari comitati CRI, i cui costi sono indicati di seguito nella sezione ad essi riferita.

Il blocco delle assunzioni, nonché l'età media molto elevata del personale CRI ha determinato un forte indebolimento della struttura del personale i cui effetti, soprattutto a livello periferico, sono di anno in anno sempre più visibili. In molte realtà la CRI è uscita dal settore del trasporto infermi, pur continuando ad avere in servizio personale tecnico (barellieri e autisti) di età elevata e spesso con riduzioni di capacità professionale a causa di inconvenienti fisici derivanti dal servizio. Parallelamente, il blocco delle assunzioni non ha permesso all'Ente di dotarsi delle nuove professionalità necessarie allo svolgimento per rispondere alle nuove necessità della popolazione.

Per l'espletamento delle Convenzioni del 118, la CRI utilizza 1.430 unità di personale a tempo determinato (a cui va aggiunto un numero significativo di unità di personale interinale), impiegato in regime di convenzione per l'assolvimento di compiti non istituzionali o ordinari, per le funzioni sociali e socio-assistenziali in favore del Servizio sanitario nazionale, quali il servizio soccorso 118, assistenza disabili etc. La spesa relativa a detto personale che grava sulle convenzioni ammonta ad euro 41.126.203,37.

2.3 Personale appartenente al Corpo Militare

Il Corpo Militare CRI colloca il suo fondamento giuridico nel Regio Decreto 10 febbraio 1936, n° 484 del 10 febbraio 1936 e successive modificazioni (concernente lo stato giuridico, il reclutamento e l'avanzamento del personale militare CRI) e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, in cui ne sono stati ridefiniti i compiti.

Oggi Il Corpo è disciplinato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, entrato in vigore il 9 ottobre 2010, che ha abrogato e sostituito il citato Regio Decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.



Tutto il personale in servizio contribuisce con continuità e professionalità sia a livello centrale che periferico all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, nonché a garantire i servizi ausiliari delle FF.AA.

Le 838 unità di personale a tempo indeterminato è stato assunto negli anni compresi tra il 1986 e il 1988 per effetto di precedenti provvedimenti. Più in particolare, le anzidette 838 unità sono costituite da 133 unità assunte ai sensi dell'art. 12 della legge n. 730 del 1986, 120 unità assunte sulla base del D.P.C.M. 19 settembre 1986, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, 237 unità assunte sulla base del D.P.C.M. 9 novembre 1988, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e 358 con decreto del Ministro della sanità 12 febbraio 1988 e altri provvedimenti amministrativi risalenti alla stessa epoca, regolarmente sottoposti ai competenti organi di controllo, per le esigenze connesse ai soccorsi nelle aree aeroportuali e con l'operatività dei mezzi di soccorso. Si tratta, altresì, di personale le cui retribuzioni sono state iscritte nel bilancio dell'Ente, soggetto ai previsti controlli e approvazioni del Collegio sindacale, dei Ministeri vigilanti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.1 Patrimonio immobiliare

La Croce Rossa Italiana possiede un patrimonio immobiliare la cui consistenza, relativamente all'anno 2011 è esposta nella tabella che segue:

Descrizione	2011
Terreni agricoli	353
Terreni agricoli in comproprietà	79
Terreni alienati	-
TOTALE	432
di cui locati	144
Fabbricati (patrimonio strumentale)	766
Fabbricati in comproprietà	70
Fabbricati locati	142
Altri casi locatizi	3
TOTALE	981

La consistenza del patrimonio immobiliare per tipologia di utilizzo attuale evidenzia che la maggior parte dei fabbricati (78,09%) è utilizzata direttamente dalla CRI ad uso uffici e/o deposito (patrimonio strumentale), il rimanente (21,91%) è dato in locazione (patrimonio non strumentale). Il 28% circa del patrimonio è soggetto a vincoli modali.

Per quanto riguarda i terreni si ha che solo una percentuale del 61,34 % consente la messa a reddito.

La distribuzione geografica dei beni è la seguente:



fabbricati	il 75,63% del totale dei fabbricati sono allocati in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli V. G.
terreni	il 75,00 % dei terreni sono allocati in Liguria, Toscana, Lombardia, Sicilia e Piemonte.

Il decreto legislativo di riordino della Croce Rossa Italiana consente all'Ente di

- a) dismettere, nei limiti del debito esistente anche a carico dei bilanci di singoli comitati, gli immobili pervenuti alla CRI non attraverso negozi giuridici modali e che non siano necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- b) ricavare reddito, tramite negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- c) verificare la convenienza alla rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- d) restituire alle amministrazioni titolari i beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico, sentite le amministrazioni titolari dei beni stessi.

Tali attività, oltreché comportare una razionalizzazione nell'utilizzo del patrimonio immobiliare consentono alla CRI di estinguere gli eventuali debiti esistenti – anche presso le strutture territoriali – tramite la vendita di alcuni cespiti, evitando dunque di dover ricorrere a finanziamenti straordinari a carico della finanza pubblica.

3.2 Il bilancio consuntivo 2011 e alcuni dati sull'indebitamento dei comitati locali

Per la prima volta dal 1980 ad oggi, CRI ha approvato il bilancio consuntivo nei termini di legge. Come è noto a tutti ed evidenziato nella relazione di fine anno della Corte dei Conti al parlamento grazie ad un enorme lavoro ed impegno l'attuale amministrazione ha sanato la situazione relativa ai bilanci non approvati dal 2005.

Il bilancio consuntivo 2011 già approvato dall'ente evidenzia una serie di deficit di specifici comitati (per un totale di ben 51 milioni di euro) che a livello di bilancio consolidato vengono compensati da altri comitati chiudendo in avanzo. Si tratta nella quasi totalità dei casi di disavanzi che vengono da lontano a causa di:

- convenzioni in perdita sottoscritte in passato che sono state messe sotto controllo dall'attuale gestione con una opportuna rimodulazione dei costi ovvero con chiusura delle stesse ove possibile
- di operazioni di trasparenza di bilancio (es. risultati della pulitura e verifica dei residui attivi e passivi
- corretta imputazione dei costi tra comitato Centrale e territoriale .

Per quanto l'attuale amministrazione abbia preso severi provvedimenti sia in termini di controllo delle convenzioni sia in termini di individuazione delle responsabilità, i deficit evidenziati vanno sanati senza gravare sui comitati più virtuosi, attraverso la vendita di una parte del patrimonio non soggetta a vincoli modali



<i>comitato</i>	<i>disavanzo amministrazione 2011</i>
C.L. aquila	-45,974.75
C.P. chieti	-70,158.00
C.L. lanciano	-9,978.77
C.P. pescara	-22,671.50
C.P. cosenza	-563.57
C.P. crotone	-28,393.82
C.P. avellino	-37,678.20
C.P. salerno	-119,659.47
C.L. agropoli	-547.96
C.P. trieste	-483,505.76
C.P. udine	-26,570.80
C.P. latina	-3,180,569.61
C.P. roma	-27,445,515.18
C.L. formello	-4,585.10
C.L. ladispoli cerveteri	-4,372.36
C.P. la spezia	-189,529.00
Lombardia	-256,707.74
C.P. como	-55,443.16
C.L. cantu'	-392,304.82
C.L. lipomo	-418,324.88
C.L. menaggio	-308,364.92
C.L. montorfano	-71,762.64
C.L. como	-32,975.10
C.L. domaso	-23,457.80
C.L. codogno	-28,541.94
C.P. milano	-220,419.95
C.L. inate	-114,669.13
C.L. milano	-8,399.91
C.L. valle lomellina	-208,424.72
C.L. vigevano	-90,828.65
C.P. sondrio	-282,860.64
C.L. gallarate	-513,007.46
C.L. luino	-28,491.18
C.L. valceresio	-2,777.89
C.L. varese	-202,864.50
C.P. fermo	-112,665.32
C.P. ancona	-175,953.47
C.L. ancona	-16,871.51
C.L. ascoli piceno	-57,208.68
C.L. tolentino	-986.65



C.P. campobasso	-249,030.02
C.P. isernia	-10,527.45
C.L. acqui terme	-50,531.01
C.L. casale monferrato	-64,884.51
C.L. novi ligure	-72,770.86
C.L. vignole borbera	-10,705.52
C.L. savigliano	-8,251.67
C.P. vercelli	-510,482.27
C.P. bari	-3,512,975.87
C.P. agrigento	-83,791.24
C.P. caltanissetta	-12,574.48
C.L. gela	-1,132.83
C.P. messina	-112,331.85
C.P. trapani	-19,519.74
C.P. arezzo	-815,937.26
C.L. certaldo	-354,621.22
C.L. fucecchio	-83,988.02
C.L. follonica	-10,518.74
C.L. orbetello	-70,014.51
C.P. livorno	-86,380.41
C.L. rio nell' elba	-4,424.39
C.L. massa	-246,592.43
C.P. pisa	-1,160,424.11
C.L. fauglia	-365,708.77
C.L. san frediano a settimo	-304,434.40
C.L. uliveto terme	-101,367.40
C.P. prato	-28,430.86
C.L. monsummano terme	-33,447.07
C.L. quarrata-piana pistoiese	-381,766.76
C.P. bolzano	-4,593,988.67
C.P. perugia	-1,395,847.65
C.L. assisi	-124,814.24
C.L. citta' di castello	-921,068.05
	-51.097.870,79

3.3 Contenzioso del Personale Civile CRI

Come noto con D.P.R. n.43 del1990 è stato istituito per gli Enti Pubblici non Economici il Fondo per il trattamento accessorio del personale, che ai sensi dell'art. 32 comma 1 del CCNL del comparto Enti Pubblici non Economici è - tra l'altro - finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia dell'amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, attraverso la contrattazione integrativa, di piani produttivi



annuali e pluriennali e di progetti strumentali e di risultato, basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

Si sottolinea che le risorse storiche dei Fondi per il trattamento accessorio sono rappresentate dagli importi derivanti dal monte salari dei soli dipendenti di ruolo.

Tenuto conto che per la costituzione di tale Fondo è stato considerato solo ed esclusivamente il monte salari del personale di ruolo dell'Ente, fin dalla sua costituzione questa Amministrazione ha di conseguenza proceduto all'utilizzo del medesimo per il pagamento di qualunque istituto accessorio, compreso il "compenso incentivante", esclusivamente al personale a tempo indeterminato.

Dall'anno 2003 Croce Rossa Italiana, attraverso i Comitati dislocati sul territorio nazionale ha proceduto all'assunzione di personale a tempo determinato per rispondere a specifiche esigenze di straordinarietà, onde far fronte, soprattutto all'attività derivante dalle convenzioni (rectius contratti) stipulate dalla Croce Rossa Italiana con il Sistema Sanitario Nazionale. Ad oggi si contano circa 1400 unità a tempo determinato operanti nell'ambito di specifiche convenzioni ma nel 2007 erano 1825.

Da circa quattro anni ma con particolare aggravamento nell'ultimo anno questa Amministrazione deve far fronte a molteplici procedimenti giudiziari dinanzi ai Tribunali del Lavoro, promosse dal personale a tempo determinato e finalizzate al riconoscimento del **compenso incentivante** la **produttività** al pari del personale di ruolo.

Gli esiti negativi dei molteplici giudizi che stanno prendendo un deciso sopravvento su quelli favorevoli (circa il 70%), comportano la notifica di numerose sentenze esecutive di primo o di secondo grado mentre è in atto l'avvio di analoghe azioni giudiziali alla luce dei numerosi ricorsi avanti i giudici del lavoro di tutta Italia notificati quotidianamente alla sede legale presso questo Ente. Poiché l'attività è prestata presso i comitati territoriali, sono state date precise disposizioni affinché siano questi ultimi a liquidare i relativi ammontare; ma questo potrebbe provocare ulteriori disavanzi dei comitati che non avessero abbastanza risorse per farvi fronte.

Le sentenze esecutive emesse dai Giudici del Lavoro, negli ultimi sei mesi, riguardano 208 persone, con una media di spesa pro-capite (comprendente sorte capitale, interessi, rivalutazione monetaria, oneri riflessi e spese legali) di circa 50.000,00 euro, per un totale di 9 mln e 638 mila euro.

Tenuto conto che seguendo l'andamento attuale delle sentenze possiamo ipotizzare giudizi sfavorevoli per circa il 70% di 1830 dipendenti a tempo determinato, pur facendo valere in giudizio la prescrizione quinquennale, tendenzialmente si può stimare per i prossimi anni un contenzioso per una cifra che va dai 50 ai 70 mln di euro.

L'altro "filone seriale" attinente il contenzioso in relazione alle assunzioni a tempo determinato, che attualmente sta impegnando la Croce Rossa Italiana, riguarda la **stabilizzazione del personale di cui alle citate assunzioni**, prevalentemente impiegato nelle convenzioni in essere su tutto il territorio nazionale.

Sebbene la soccombenza definitiva davanti la Corte di Cassazione in tali giudizi potrebbe costringere l'Ente ad assunzioni di personale in surplus, rispetto all'attuale dotazione organica, con ulteriori costi - che secondo una stima per eccesso potrebbero ammontare a circa 26 mln di euro - la problematica non risulta essere incombente come quella sopra illustrata, atteso che tutte le sentenze sfavorevoli di che trattasi non sono per ora eseguite dall'Ente destinatario per infungibilità dell'obbligo di fare e sono parimenti impuguate fino all'ultimo grado avanti la suprema Corte;

peraltro, tenuto conto delle pronunce della stessa in contenziosi analoghi per altre pubbliche amministrazioni, si può azzardare una maggiore fiducia sugli esiti dei giudizi in tale sede.

3.4 S.I.S.E. SpA in liquidazione

La Siciliana Servizi Emergenza S.I.S.E. SpA a socio unico in liquidazione (d'ora in poi S.I.S.E.) è una società *in house* della Croce Rossa Italiana (d'ora in poi C.R.I.), costituita nel 1999 allo scopo di gestire i "servizi pubblici di assistenza e del pronto intervento 118 all'interno dell'ambito territoriale della Regione Sicilia".

L'Assemblea dei soci della Società, nella persona dell'attuale Commissario Straordinario, in data 10 marzo 2010, ha deliberato la messa in liquidazione volontaria della stessa.

La Società ha terminato la gestione del predetto servizio nel luglio del 2010 anche a seguito della decisione della Regione Siciliana di costituire con le Aziende del Servizio sanitario regionale una new.co., denominata S.E.U.S. SCpA, a totale partecipazione regionale, all'uopo dedicata.

Il rapporto contrattuale di servizio tra la Regione Siciliana e la S.I.S.E. è stato sempre intermediato dalla C.R.I., con un modello di tipo triangolare: la Regione ha appaltato il servizio 118 alla C.R.I. che, a sua volta, lo ha affidato alla S.I.S.E.. Pertanto, la S.I.S.E., che ha materialmente svolto il servizio di emergenza urgenza 118 per conto della C.R.I. - Comitato Regionale della Sicilia, ha emesso fattura nei confronti di quest'ultima, che ha sempre provveduto prontamente ad emetterne una speculare, con medesimo importo e causale, nei confronti della Regione Siciliana.

L'immotivato ed ingiustificato mancato pagamento di somme dovute, per prestazioni rese negli anni 2006 -2009, ai sensi delle Convenzioni sottoscritte da parte della Regione Siciliana alla C.R.I. - Comitato Regionale della Sicilia ha generato un drammatico contenzioso pari a circa 65 mln di €.

La C.R.I., infatti, nel proprio esclusivo interesse ha avviato una capillare azione di recupero crediti nei confronti della Regione Siciliana (ed inizialmente non contestate) per fatture emesse negli anni 2006 - 2009 e non onorate depositando due ricorsi per ingiunzione di pagamento, di importo rispettivamente pari ad € 42.403.217,35 ed € 22.382.771,00, entrambi accolti dal Tribunale di Palermo; i giudizi, tuttavia, a motivo dell'opposizione della Regione Siciliana, sono tutt'oggi pendenti.

D'altra parte, le pretese economiche della S.I.S.E. sono rivolte direttamente verso la C.R.I. (ca 69 mln di €), che al contempo riveste il ruolo di Socio unico e di principale debitore della Società partecipata (si precisa che la differenza fra i decreti ingiuntivi di cri verso regione e di sise nei confronti di Cri è sostanzialmente dovuta ad una fattura non emessa ma comunque contestata da sise a cri).

Il Collegio dei Liquidatori della Società ha, quindi, posto in essere ogni azione di natura giudiziale ed extragiudiziale finalizzata al recupero di tali consistenti crediti. A tal proposito, sono stati depositati due ricorsi per decreto ingiuntivo, i cui giudizi sono ad oggi pendenti, contro la C.R.I. - Comitato Regionale Sicilia, di importo rispettivamente pari ad € 49.391.660,17 (D.I. n. 488/2011) ed € 20.031.784,27 (D.I. n. 1685/11), entrambi accolti dal Tribunale di Palermo, e di cui uno - n. 488/11 - reso provvisoriamente esecutivo cui la C.R.I. si è opposta senza però ottenere la sospensiva.

Ottenuta l'approvazione del bilancio di previsione 2011 del Comitato Centrale da parte del Collegio Unico dei Revisori dei Conti C.R.I. (verbale n°12 del 13 aprile 2011), prima, e, successivamente, dei Ministeri Vigilanti (nota del Ministero della Salute prot. 0003029 del 29 aprile 2011), ed acquisito l'impegno da parte della S.I.S.E. di interrompere le azioni esecutive conseguenti all'esecutività del decreto ingiuntivo n. 488/11, la C.R.I. ha fino ad oggi concesso cinque anticipazioni - per l'importo complessivo di € 19.648.904,68 - al Comitato Regionale C.R.I. Sicilia

con vincolo di destinazione la liquidazione dei debiti nei confronti della S.I.S.E., **a titolo di acconto a valere sul suddetto decreto ingiuntivo.**

Per completezza di informazione, si comunica che contestualmente all'azione di recupero crediti, la C.R.I. ha fatto approfondita istruttoria per la verifica delle responsabilità ed inviato le conseguenti note per la costituzione in mora ed interruzione dei termini prescrizionali agli ex membri del Consiglio di Amministrazione della S.I.S.E. e per mancata vigilanza ad alcuni consiglieri del Consiglio Direttivo Regionale C.R.I. Sicilia, ai componenti del Collegio sindacale ed ai Revisori contabili della S.I.S.E. in carica fino al 2008.

Inoltre, in data 18 luglio 2011, la C.R.I. ha presentato anche un esposto con il quale è stato richiesto alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo di perseguire tutti i potenziali responsabili di un eventuale danno erariale cagionato alla stessa.

Il liquidatore della S.I.S.E., su mandato del Commissario straordinario, ha altresì avviato un'azione di responsabilità civile nei confronti dei precedenti amministratori della S.I.S.E. Vista la gravità dell'intera vicenda la C.R.I. con lettera a firma congiunta del Commissario Straordinario e del direttore generale ha chiesto al Ragioniere Generale dello Stato di inviare specifica indagine ispettiva dei cui esiti siamo in attesa.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (C.R.I.), A NORMA DELL'ARTICOLO 2, DELLA LEGGE N. 183 DEL 2010.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 24 febbraio 2012, n.14, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha differito il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute al 30 giugno 2012;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, con cui è stato istituito il Ministero della salute;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

RITENUTO necessario procedere, in attuazione della delega di cui al citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa secondo i principi di cui alla citata legge delega;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2012 ;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico, della difesa, degli affari esteri, dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione ;



EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana)

1. Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1 gennaio 2014, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.
2. Dal 1° gennaio 2014 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi.
3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2.
4. L'Associazione è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico:
 - a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
 - b) collaborare con le società di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;
 - c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
 - d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario



- in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;
- e) svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire centri per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
 - f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
 - g) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;
 - h) svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;
 - i) agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI;
 - l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
 - m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
 - n) collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
 - o) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa ;
 - p) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
 - q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;
 - r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
 - s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;
 - t) svolgere attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.
5. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto.
6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. L'Associazione e le sue strutture territoriali possono concorrere all'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla



normativa vigente in materia, nonché per la protezione civile territoriale. L'Associazione è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti ai sensi del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 121.

ART. 2

(Riordino della CRI fino alla liquidazione)

1. La CRI è riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1° gennaio 2014 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana", di seguito denominato Ente, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione sottoscrivono un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da parte dell'Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale in materia di utilizzo degli emblemi. In ogni caso l'Ente non può utilizzare gli emblemi di cui alla predetta normativa internazionale se non per i casi espressamente previsti dalla suddetta convenzione. All'Ente si applicano le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non economici, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. L'Ente svolge le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni di cui al presente comma.
3. Sono organi dell'Ente:
 - a) un comitato, nominato con decreto del Ministro della Salute, presieduto dal Presidente nazionale dell'Associazione in carica che è anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente dai Ministri della Salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità ai quali si applica l'articolo 7. In caso di parità nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed h), e all'articolo 6 che devono essere assunte all'unanimità;
 - b) un collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro della Salute, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) un amministratore, con compiti di rappresentanza legale e di gestione, nominato dal Ministro della salute.
4. Il Presidente dell'Ente, i componenti il comitato, l'amministratore, i componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica fino al 31 dicembre 2015. L'incarico di amministratore è incompatibile con ogni altra attività esterna all'Ente e all'Associazione. Il trattamento economico dell'amministratore e dei componenti del collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. Gli incarichi di Presidente e di componente del comitato sono svolti a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese. Ove l'amministratore sia dipendente di pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di aspettativa di diritto.
5. Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla



normativa vigente in materia, nonché risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, per l'anno 2015, sono attribuite ad Ente e Associazione con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari.

ART. 3

(Disposizioni sui tempi e sulle modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2)

1. Ai fini della compiuta attuazione del presente decreto, in via di prima applicazione e senza determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica:
 - a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo statuto vigente della CRI riducendo il numero delle attuali componenti volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate di cui all'articolo 9, comma 2, numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, secondo criteri di semplificazione, omogeneità ed efficienza e applicando le risoluzioni e le linee guida del Movimento;
 - b) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario predisporre e trasmette al Ministro della salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei successivi 10 giorni è emanato dal Ministro. Il Commissario convoca quindi le elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI, che esercitano fino al 1° gennaio 2014 le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello territoriale. I Presidenti dei Comitati locali sono eletti dai soci del comitato locale; i Presidenti dei comitati provinciali sono eletti dai soci della provincia. I presidenti dei comitati locali e dei comitati provinciali eleggono il Presidente della regione di riferimento. In ogni caso il Presidente di ciascun livello territoriale è scelto tra i soci del medesimo ambito territoriale. Nelle Regioni in cui vi è un solo comitato provinciale, il Presidente del comitato provinciale assolve anche alla funzioni di Presidente del comitato regionale. Per le province autonome di Trento e di Bolzano sono eletti due Presidenti provinciali e non si procede all'elezione del Presidente regionale. Tutte le elezioni di cui alla presente lettera si svolgono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui un candidato sia eletto per più cariche, rimane in carica per quella relativa alla maggiore dimensione territoriale e decade dalle altre;
 - c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolge l'Assemblea straordinaria, convocata dal Commissario, costituita esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali che vengono eletti ai sensi della lettera b) entro e non oltre il termine di 90 giorni ivi previsto. Tale Assemblea, presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale e due Vice presidenti, di seguito denominati Presidente nazionale e Vice Presidenti, che durano in carica fino al 1° gennaio 2014, esercitando le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 al presidente, al consiglio direttivo e all'Assemblea nazionale della CRI; i Vice presidenti agiscono su delega del presidente. L'elettorato attivo e passivo è disciplinato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Il commissariamento è vigente fino alla data di elezione del Presidente nazionale e cessa dalla predetta data.
2. Il Presidente nazionale e i Vice Presidenti predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio dell'Associazione, che si ispira ai principi del Movimento, nonché ai criteri



direttivi della volontarietà, dell'elettività e della rinnovabilità delle cariche, della riduzione a non più di tre dei livelli organizzativi con capacità di spesa e dell'adozione di atti negoziali, dello snellimento degli organi esecutivi, dell'adeguata rappresentanza dei giovani e di genere. La proposta è sottoposta ad un'ulteriore Assemblea straordinaria costituita, oltre che dal Presidente nazionale e dai Vice presidenti, dai Presidenti regionali, provinciali e locali di cui al comma 1, lettera b), il cui funzionamento è disciplinato dal Presidente nazionale e dai Vice Presidenti. La predetta Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente nazionale ed elegge anche i membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). L'associazione è costituita una volta approvati l'atto costitutivo e lo statuto e acquista la personalità giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il 1° gennaio 2014, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

3. Il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono autorizzati ad utilizzare, escluse le risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate e per scopi istituzionali, nonché escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011 e 2012 e destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, a quello che sarà approvato per il 2012 e per le esigenze del bilancio di previsione 2013, nonché ad utilizzare beni immobili tra quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili.
4. A far data dal 1 gennaio 2014 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h). Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1° gennaio 2014. Il Presidente nazionale, sulla base di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, in data antecedente al 1° gennaio 2014 definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e l'Associazione, predispone lo schema di fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale per entrambi i soggetti, nonché un piano di utilizzazione provvisorio del personale della CRI da parte dell'Ente e dell'Associazione.

ART. 4

(Patrimonio)

1. Il Commissario e successivamente il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2013, con il parere conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonché, dalla predetta data fino al 31 dicembre 2015, l'Ente:
 - a) redigono e aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della CRI, nonché elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;
 - b) identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria;



- c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione;
- d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'utente, alla medesima quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;
- e) compiono le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;
- g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio degli altri compiti elencati all'articolo 1, comma 4.

2. Sino al 31 dicembre 2015 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge.

3. Avverso il provvedimento del Commissario o del Presidente dell'Ente che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro della Salute, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti.

4. Il Commissario o il Presidente dell'Ente è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.



5. Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro il 31 ottobre 2015, predispose il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2015.

6. L'atto di approvazione di cui al comma 5 è trasmesso al Tribunale di Roma, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con liberazione di essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della CRI. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Roma, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni in quanto compatibili, intendendosi che le funzioni del comitato di cui all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2013 e da quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino al 31 dicembre 2015.

ART. 5

(Corpi militari ausiliari delle Forze armate)

1. Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4. Le modalità della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate.
2. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni.
3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza. Il personale del Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato, transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed è collocato in congedo nonché iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al primo periodo del presente comma. Al predetto personale, fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi. Fino alla data dell'effettivo transito di cui al secondo periodo si applicano al personale ivi indicato le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,



n.122. I procedimenti disciplinari avviati in sede militare sono riassunti in sede civile; a tal proposito i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data di entrata in vigore del presente decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito nel ruolo ad esaurimento.

4. Il personale appartenente al ruolo di cui al comma 3, primo periodo, non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.
5. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 3, secondo periodo del presente articolo, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile avente altresì, la qualifica di militare in congedo, è stabilita in duecento unità. Tra i criteri sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonché il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali criteri devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della Difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente, assicurate le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Il personale del Corpo militare in servizio attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile alla data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e comunque non oltre il 1° gennaio 2016 e dalla predetta data è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6.

ART. 6

(Personale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie



di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

2. Alla data del 1° gennaio 2014 il personale della CRI è utilizzato temporaneamente dall'Ente e dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico, a carico dell'Ente. Entro i successivi 90 giorni l'Ente e l'Associazione definiscono il fabbisogno e i requisiti del proprio personale. Il predetto fabbisogno è valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1 gennaio 2016 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a ciò destinate. A decorrere dalla data di determinazione del fabbisogno di personale dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2015, il personale della CRI può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti del fabbisogno, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto collettivo di appartenenza, personale già utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei servizi oggetto delle convenzioni medesime, che abbia optato per l'Associazione e che sia comunque in possesso dei requisiti necessari.
3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed eccedente il fabbisogno, si applicano, salvo quanto previsto al comma 5, le disposizioni vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La mobilità può in ogni caso aver luogo anche con riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse rispetto a quella di impiego.
4. Al fine di coordinare e supportare il processo di mobilità del personale è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica alla quale partecipano rappresentanti dello stesso Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si svolge un confronto circa il contratto collettivo cui aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni presso i dipendenti dei posti offerti in mobilità e operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di impiego anche attraverso attività di riqualificazione.
5. Al personale della CRI e quindi dell'Ente assunto da altre amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI e quindi dell'Ente in mobilità può essere assunto da altre amministrazioni pubbliche per le quali si verificano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere a nuove assunzioni; inoltre le amministrazioni devono già aver conseguito l'autorizzazione a procedere, tramite concorso da bandire o già bandito, alle predette nuove assunzioni, con risorse finanziarie all'uopo già destinate, ovvero deve trattarsi di assunzioni già programmate e con disponibilità di risorse già assicurate. La quota di contributo del Ministero dell'economia e delle finanze erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente corrispondente al trattamento economico in godimento da parte del dipendente assunto in mobilità da altra amministrazione è così ripartita, con decreti dello stesso Ministro:
 - a) per un terzo a favore dell'amministrazione di destinazione, per 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) per un terzo è ridotta di pari importo;
 - c) per un terzo è assegnata alla CRI e successivamente all'Ente e all'Associazione fino al 1° gennaio 2016, per la copertura degli oneri per le attività di interesse pubblico, per il ripiano



dell'indebitamento e per sviluppare attività volte ad incrementare l'autofinanziamento presso privati.

6. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere favorito il passaggio di personale della CRI e quindi dell'Ente presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica e comunque, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di personale sia dalla legislazione vigente sia, con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi, da detti piani o programmi. I medici della CRI e successivamente dell'Ente eventualmente soggetti al predetto passaggio possono essere inquadrati presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione.
7. In applicazione dell'articolo 4, comma 89, della legge 12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la CRI e quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto soccorso aeroportuale.
8. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati per attività in regime convenzionale ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 ovvero, se scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2013. Il Commissario e successivamente il Presidente, fino al 31 dicembre 2013 può richiamare in servizio per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata è effettuata il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, è in servizio alla data del 30 settembre 2011 ed è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1 gennaio 2007. Le predette chiamate possono verificarsi esclusivamente nei limiti di risorse rivenienti da rapporti convenzionali, da attività finanziate integralmente con fondi privati ovvero da fondi pubblici straordinari e finalizzati ad una specifica esigenza.

ART. 7

(Modalità di vigilanza sulla CRI e sull'Ente)

1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative all'Ente, il Ministro della salute e, per quanto di competenza, il Ministro della difesa, adottano atti di indirizzo ed esercitano la funzione di vigilanza sulla CRI e successivamente sull'Ente.
2. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute o dal Ministro della difesa, nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza.
3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto della CRI e successivamente dell'Ente sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data dell'adozione, al Ministero della salute, che li approva nei sessanta giorni successivi dalla acquisizione, ridotti a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI e successivamente l'Ente nei successivi dieci giorni dalla ricezione, può recepire le osservazioni trasmettendo il nuovo testo per il controllo, ovvero motivare in merito alle ragioni per le quali



ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni dalla ricezione dei nuovi atti dalla conferma della delibera e degli atti adottati, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede all'approvazione o all'annullamento degli atti.

4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma 3, sono approvati dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Gli atti di programmazione, il bilancio di previsione, sono approvati dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, di concerto con il Ministero della difesa. Le variazioni del ruolo organico sono approvate di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. In caso di impossibilità o di prolungata difficoltà di funzionamento dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), il Ministro della salute nomina un commissario, anche ad acta.

ART. 8

(Norme transitorie e finali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005 n. 1, fatto salvo l'articolo 2, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. Fino alla predetta data si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Restano ferme per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per gli anni 2012 e 2013, nonché per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo del predetto comma, di competenza dell'anno 2011.
2. A far data 1° gennaio 2016 l'Ente è soppresso e posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come modificata e integrata del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, salvo quanto previsto nel secondo periodo del presente comma. Alla medesima data i beni mobili e immobili rimasti di proprietà dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, salvo quelli relativi al trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria; il predetto personale, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2016 dall'Associazione, è collocato in disponibilità ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il finanziamento annuale dell'Associazione, non può superare l'importo complessivamente attribuito ad Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017. Il finanziamento è attribuito per l'esercizio dei compiti di interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione. In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1° gennaio 2016. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti all'Associazione.
3. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge n. 24 febbraio 2012, n. 14 è prorogato fino alla data dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2013.



4. Fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto e quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI compatibili con il decreto medesimo.

ART. 9

(Invarianza di oneri)

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

